

STATUTO DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

I. NATURA, DURATA IN CARICA E COMPETENZE

Articolo 1

Il Consiglio diocesano per gli affari economici (CDAE), costituito a norma dei cann. 492-493 del Codice di diritto canonico, esprime la partecipazione e la collaborazione dei fedeli con il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici.

Articolo 2

Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono stabilite dal Codice di diritto canonico, dalle delibere applicative della CEI in materia amministrativa, dal diritto particolare e dal presente Statuto.

Articolo 3

Il CDAE dura in carica cinque anni (cf. can. 492, § 2 CIC), tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo CDAE.

Articolo 4

I compiti fondamentali del CDAE sono due:

- a. collaborare con il Vescovo per una programmazione diocesana in materia economica, tenendo presenti non solo i beni della Diocesi, ma anche di tutte le persone giuridiche a lui soggette;
- b. dare, a norma del Diritto canonico, il proprio *consenso* o il proprio *parere* su atti amministrativi da compiersi dalla Diocesi o dalle persone giuridiche soggette al Vescovo.

Articolo 5

Il CDAE esprime al Vescovo il proprio *parere* circa:

- a. l'elaborazione della normativa diocesana sui beni (cf. cann. 1276, § 2; 1277 CIC), in particolare nell'individuare gli atti di amministrazione straordinaria posti dalle persone giuridiche soggette al Vescovo (cf. can. 1281, § 2 CIC) e nello stabilire la misura e le modalità del tributo ordinario (cf. can. 1263 CIC);
- b. le scelte di maggior rilievo, sia di carattere generale sia per casi singoli (cf. can. 1277 CIC), tra cui la ripartizione delle somme derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF destinate alla Diocesi per le finalità di culto e pastorale e per interventi caritativi (cf. Delibera CEI, n. 57);
- c. gli atti di amministrazione straordinaria, posti dagli enti diocesani, per i quali è richiesto il nulla osta del Vescovo (cf. can. 1281, § 1 CIC);

- d. i rendiconti annuali presentati dalle persone giuridiche soggette al Vescovo (cf. can. 1287, § 1 CIC);
- e. la custodia e l'investimento, tramite la Cassa diocesana legati, di beni assegnati a titolo di dote alle pie fondazioni (cf. can. 1305 CIC);
- f. la riduzione degli oneri relativi a pie fondazioni, esclusi quelli per la celebrazione di Messe (cf. can. 1310, § 2 CIC);
- g. la nomina e la rimozione dell'Economo diocesano (cf. can. 494, §§ 1 e 2 CIC);
- h. ogni altra questione su cui il Vescovo ritiene opportuno sentire il CDAE.

Articolo 6

Il CDAE esprime al Vescovo il proprio *consenso* circa:

- a. gli atti di amministrazione straordinaria posti dal Vescovo, così come individuati dalla CEI (cf. can. 1277 CIC; Delibera CEI, n. 37);
- b. gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (duecentocinquantamila euro: cf. Delibera CEI, n. 20) oppure di *ex voto* e di oggetti di valore artistico e storico (cf. can. 1292 CIC), oppure circa qualunque altro atto che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione (cf. can. 1295 CIC);
- c. la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (duecentocinquantamila euro: cf. Delibera CEI, n. 20), eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (cf. can. 1297 CIC; Delibera CEI, n. 38).

Articolo 7

Nell'esercitare le sue funzioni di controllo e vigilanza sulla Diocesi e le persone giuridiche soggette al Vescovo, il CDAE avrà cura di verificare gli indirizzi delle loro attività anche al fine di assicurarne il necessario coordinamento. In particolare:

- a. definisce le modalità a cui l'Economo diocesano e gli amministratori delle persone giuridiche soggette al Vescovo devono attenersi nell'adempimento del loro compito e ne verifica l'esecuzione (cf. can. 494, § 3 CIC);
- b. cura che venga predisposto ogni anno il bilancio preventivo della Diocesi (cf. can. 493 CIC);
- c. esamina e approva il bilancio consuntivo della Diocesi e delle persone giuridiche soggette al Vescovo (cf. cann. 493; 494, § 4; 1287 CIC).

II. MEMBRI

Articolo 8

§ 1. Il CDAE è composto da cinque membri scelti dal Vescovo in ragione delle loro specifiche competenze.

§ 2. I membri del CDAE devono avere i requisiti di cui al can. 492 del Codice di diritto canonico.

§ 3. La carica di consigliere del CDAE è incompatibile con:

- a. il mandato di membro dei Consigli di amministrazione degli Enti diocesani;
- b. il mandato parlamentare e quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello;
- c. il mandato in organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominati, che perseguono finalità direttamente politiche.

§ 4. Sono esclusi dal CDAE i congiunti del Vescovo fino al quarto grado di consanguineità o di affinità (cf. can. 492, § 3 CIC).

Articolo 9

§ 1. Il mandato dei consiglieri può essere rinnovato più volte (cf. can. 492, § 2 CIC).

§ 2. Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario integrare il numero o sostituire uno o più consiglieri, il subentrante dura in carica fino allo scadere del mandato del CDAE.

Articolo 10

Al momento dell'accettazione della nomina, prima che inizino il loro incarico, i consiglieri garantiscono con giuramento davanti al Vescovo o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente il proprio incarico (cf. can. 1283 n. 1 CIC).

Articolo 11

§ 1. I consiglieri hanno l'obbligo di presenziare alle sessioni.

§ 2. In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, il consigliere decade dal mandato.

§ 3. Alle riunioni del CDAE possono partecipare: l'Economo diocesano, il Direttore dell'Ufficio amministrativo (cf. CEI, *Istruzione in materia amministrativa 2005*, 26) e tutti coloro che il Vescovo ritiene opportuno. Essi non hanno diritto di voto, ma contribuiscono con la loro specifica competenza ed esperienza alla formazione delle deliberazioni del CDAE.

III. ORGANI DEL CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Articolo 12

Il CDAE è presieduto dal Vescovo diocesano (cf. can. 492, § 1 CIC), il quale si astiene dalle votazioni.

Articolo 13

Spetta al Vescovo diocesano: convocare il CDAE, moderare le sessioni, mantenere i rapporti con altri organismi diocesani, in particolare con il Collegio dei consultori (CoCo) e gli Uffici di Curia.

Articolo 14

§ 1. Il Segretario è nominato dal Vescovo, anche al di fuori dei membri del CDAE, e può svolgere la stessa funzione presso il CoCo. Egli dura in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato anche più volte.

§ 2. Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CDAE;
- b. curare la redazione dell'ODG stabilito dal Vescovo;
- c. trasmettere ai consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione con allegata la proposta di verbale della sessione precedente, l'ODG delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- d. tenere il registro delle presenze e ricevere le giustificazioni di assenza;
- e. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del CDAE e tenerne aggiornato l'archivio.
- f. trasmettere a chi di competenza le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

§ 3. Nel caso in cui il Segretario non faccia parte dei membri del CDAE non ha diritto di voto.

IV. SESSIONI

Articolo 15

§ 1. Il CDAE si riunisce ordinariamente tre volte l'anno per esaminare le pratiche di sua competenza, nonché ogni volta in cui il Vescovo lo ritenga opportuno. Alcune sessioni possono essere dedicate allo studio di tematiche particolari. Convocazioni in seduta congiunta con il CoCo possono essere richieste dal Vescovo.

§ 2. Le sessioni del CDAE sono ritenute valide con la presenza del Vescovo diocesano e della maggioranza assoluta dei consiglieri.

§ 3. Qualora esistano ragioni d'urgenza per deliberare su una pratica di competenza del CDAE, il Vescovo può convocare immediatamente una sessione, derogando ai compiti del Segretario relativi alla convocazione della stessa.

§ 4. Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. Il verbale deve essere approvato con votazione formale prima della conclusione della sessione stessa.

Articolo 16

§ 1. Quando il CDAE è chiamato a offrire un *parere* o a dare il *consenso* circa una determinata questione, i consiglieri devono pronunciarsi formalmente tramite voto, su invito del Vescovo. Il voto viene normalmente espresso a voce o per alzata di mano. Su richiesta del Vescovo, il voto va espresso in forma segreta.

§ 2. Quanto sottoposto a votazione è approvato se, presenti la maggioranza assoluta dei consiglieri, ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, il

consenso (cf. art. 5) del CDAE si ritiene non dato; il *parere* (cf. art. 4), invece, viene trasmesso al Vescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.

§ 3. È diritto di ogni consigliere richiedere che venga messa a verbale la propria opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Articolo 17

I consiglieri e i partecipanti al CDAE sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati anche al segreto sull'espressione del voto e sulle questioni trattate, quando è richiesto dal Vescovo (cf. can. 127, § 3 CIC).